

DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA DIVISA IN LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ID 2970

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (SISTEMA).....	5
1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1 DOCUMENTI DI GARA	8
2.2 CHIARIMENTI	8
2.3 COMUNICAZIONI	9
3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
3.1 VERIFICHE ISPETTIVE	12
3.2 DURATA.....	13
3.3 REVISIONE DEI PREZZI.....	13
3.4 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	13
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	14
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	17
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	18
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	18
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	18
6.3 REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI.....	19
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	20
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	20
7. AVVALIMENTO	21
8. SUBAPPALTO	22
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	22
9.1 SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE.....	22
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	24
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	27
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	27
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	28
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI	30
14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	31
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	32
14.2 DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14	33
14.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE).....	33
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	35
14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	35
14.6 DOCUMENTAZIONE A CORREDO	37
15. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA.....	37
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	39
17. IL SEGGIO DI GARA	41

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	41
19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	42
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	43
21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	43
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	44
22.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA	45
22.2 GARANZIA DEFINITIVA	48
22.3 POLIZZA ASSICURATIVA	51
23. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.....	52
24. ACCESSO AGLI ATTI.....	52
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	53

DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA DIVISA IN LOTTI PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

PREMESSE

Con determina a contrarre del 25/06/2026, Consip S.p.A. a socio unico (di seguito, per brevità, anche "Consip") per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha deliberato di bandire una gara per l'affidamento di una Convenzione ai sensi dell'art. 26 della l. n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 L. n. 388 del 2000 avente ad oggetto la fornitura di carburanti per autotrazione in modalità extrarete e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, quali definite ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché degli altri soggetti legittimati ad utilizzare la Convenzione ai sensi della normativa vigente (di seguito, per brevità, "Amministrazioni"). La presente procedura è interamente svolta tramite PAD (di seguito, anche "Sistema") accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito, "Codice"), con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La durata del procedimento prevista è pari a 6 mesi complessivi (che includono 1 mese per l'eventuale anomalia) dalla pubblicazione del bando nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (nel seguito, "BDNCP"), più 1 mese per eventuale anomalia.

Il luogo di svolgimento della fornitura è l'intero territorio nazionale, codice NUTS IT.

Lotto 1 - CIG BC31318CDE	codice NUTS ITC1, ITC2
Lotto 2 - CIG BC31319DB1	codice NUTS ITC3
Lotto 3 - CIG BC3131AE84	codice NUTS ITC4, ITH5
Lotto 4 - CIG BC3131BF57	codice NUTS ITH3, ITH4
Lotto 5 - CIG BC3131C02F	codice NUTS ITH1, ITH2
Lotto 6 - CIG BC3131D102	codice NUTS ITI1, ITI2, ITI3
Lotto 7 - CIG BC3131E1D5	codice NUTS ITI4, ITF1
Lotto 8 - CIG BC3131F2A8	codice NUTS ITF2, ITF4
Lotto 9 - CIG BC3132037B	codice NUTS ITF3, ITF5, ITF6
Lotto 10 - CIG BC3132144E	codice NUTS ITG1
Lotto 11 - CIG BC31322521	codice NUTS ITG2

Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.11.2012.

Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall'art. 1, comma 453, della legge 27.12.2006 n. 296, l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari a euro 0,001 per ciascun litro di prodotto fatturato (1,00 €/klitro) con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile unico del progetto è l'Ing. Simona Petetta, ferma restando l'applicazione dell'art. 15, comma 2 del Codice.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l'Arch. Simona Di Russo (simona.dirusso@consip.it).

Resta ferma la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla nomina del Responsabile unico del progetto e del direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti degli art. 15 e 114 del Codice, relativamente al singolo affidamento.

1. PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (SISTEMA)

1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole;

In caso di mancato funzionamento del Sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sul Sistema e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga o la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione, la riapertura o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito [acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it) chi siamo come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Regole.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dal Sistema e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/ 1 4;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema. L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

1. mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
2. In caso di operatore economico extra-UE, attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dal Sistema e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari a 3 in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Nello specifico tale operatore, l'operatore europeo proveniente da Paesi non inclusi nel sistema eIDAS e i cittadini italiani residenti all'estero che non possono autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS possono richiedere le credenziali di accesso compilando l'apposito form di registrazione; successivamente, essi riceveranno una e-mail con un link per accedere a una video-intervista secondo le modalità che saranno ivi indicate, all'esito della quale saranno fornite le credenziali. Maggiori dettagli sono consultabili al seguente link: <https://www.acquistinretepa.it/public/#!/utente/infoRegistrazioneUtente>.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it

1.4 GESTORE DEL SISTEMA

Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di

controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare e relativi allegati:
 - a) Allegato n. 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni;
 - b) Allegato n. 2 - Dichiarazione di avvalimento;
 - c) Allegato n. 3 - Foglio di calcolo Garanzia Provvisoria e Definitiva;
 - d) Allegato n. 4 - Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze;
 - e) Allegato n. 5 - Altre Dichiarazioni;
 - f) Allegato n. 6 - Facsimile dichiarazione familiari conviventi;
 - g) Allegato n. 7 - Facsimile dichiarazione DPCM n.187/1991;
 - h) Allegato n. 8 - Facsimile di garanzie per la stipula della Convenzione;
 - i) Allegato n. 9 - Condizioni di Assicurazione;
 - j) Allegato n. 10 - Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4;
 - k) Allegato n. 11 - Rettifica dell'offerta;
 - l) Allegato n. 12 - Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore;
 - m) Allegato n. 13 - Flussi dati per il sistema di monitoraggio della Convenzione;
- 3) "Request.xml" del Documento di gara unico europeo (DGUE);
- 4) Capitolato Tecnico;
- 5) Condizioni Generali e Schema di Convenzione;
- 6) Regole Sistema di e-Procurement, pubblicate sul sito acquistinretepa.it>chi siamo>come funziona al seguente link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html;
- 7) Patto di integrità.

Ai documenti di gara sopraelencati dovranno essere allegate le copie dei documenti di identità solo laddove espressamente richieste.

Dovranno essere forniti solo i dati personali richiesti e solo ove espressamente indicato nella documentazione di gara.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sui siti indicati nel Bando di gara.

La "Request.xml" del Documento di gara unico europeo di cui al punto 3) rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro "Response.xml" del Documento di gara unico europeo.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare

entro il 20/07/2026 attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema e sui siti indicati nel Bando di gara. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente il Sistema o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a Sistema sono accessibili nell'area "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett.) b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione per ogni lotto, avente ad oggetto la fornitura di carburanti per autotrazione in modalità extrarete (conformi ai requisiti di legge, alle norme doganali in vigore ed al D.lgs. n. 55 del 31 marzo 2011) e i servizi connessi per le Amministrazioni, così come definite nelle Premesse del presente documento.

La fornitura avverrà tramite la consegna e lo stoccaggio presso specifici siti delle Amministrazioni dotati di serbatoi appositi, alle condizioni tutte espressamente stabilite nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione e relative Condizioni Generali.

In particolare, oggetto dell'appalto è la fornitura, a scelta delle Amministrazioni presso i depositi e/o i serbatoi ubicati su tutto il territorio nazionale, delle seguenti tipologie di Prodotto:

- Benzina Senza Piombo – Norma UNI EN 228 ultima edizione;
- Gasolio Autotrazione – Norma UNI EN 590 ultima edizione;
- Gasolio Autotrazione "Artico" – Norma UNI EN 590 ultima edizione, per climi rigidi con un C.F.P.P. - Temperatura limite di filtrabilità - minore o uguale a meno 16°C).

In aggiunta ai suddetti prodotti, il fornitore/aggiudicatario, in fase di presentazione dei documenti per la stipula, o comunque durante la vigenza della Convenzione, avrà la facoltà di offrire alle Amministrazioni Contraenti che dispongono di serbatoi dedicati e comunque tali da permettere al medesimo fornitore/aggiudicatario il rispetto degli obblighi posti in capo agli operatori economici dal DM 107/2023 e ss.mm.ii., anche il prodotto

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), di cui alla norma UNI EN 15940 ultima edizione).

Il presente appalto è suddiviso in 11 lotti geografici, come di seguito descritti:

Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti

LOTTO	DESCRIZIONE	CIG
1	Piemonte, Valle D'Aosta	BC31318CDE
2	Liguria	BC31319DB1
3	Lombardia, Emilia-Romagna	BC3131AE84
4	Friuli-Venezia Giulia, Veneto	BC3131BF57
5	Trentino-Alto Adige	BC3131C02F
6	Toscana, Marche, Umbria	BC3131D102
7	Lazio, Abruzzo	BC3131E1D5
8	Molise, Puglia	BC3131F2A8
9	Campania, Basilicata, Calabria	BC3132037B
10	Sicilia	BC3132144E
11	Sardegna	BC31322521

Nella definizione dei Lotti si è tenuto conto della capacità di approvvigionamento degli operatori economici, dell'estensione territoriale dei Lotti (copertura del territorio) nonché delle esigenze di consumo dei territori. La logica di suddivisione utilizzata permette la copertura dell'intero territorio nazionale, consentendo la partecipazione anche degli operatori di media e piccola dimensione.

Inoltre, non sono previsti lotti funzionali in quanto le prestazioni oggetto della presente procedura, per la loro unicità, non sono scindibili.

Il dettaglio delle prestazioni, del quantitativo massimo e del valore stimato, oggetto di ogni Lotto, è il seguente:

Tabella n. 2 – Oggetto, quantitativo massimo e valore stimato della Convenzione

n.	Descrizione della fornitura	CPV	P (principale) S (secondaria)	Quantitativo Massimo (litri)	Valore stimato (euro)
1	Fornitura di carburanti extrarete (Benzina Senza Piombo, Gasolio Autotrazione) per le Pubbliche Amministrazioni	09132100-4 09134220-5	P	17.000.000,00	10.987.270,00
2				46.500.000,00	30.178.965,00
3				28.000.000,00	17.995.880,00
4				27.000.000,00	17.162.820,00
5				31.000.000,00	19.705.460,00
6				22.000.000,00	14.257.320,00
7				40.000.000,00	25.328.400,00
8				25.000.000,00	16.639.000,00
9				47.000.000,00	31.623.480,00
10				33.000.000,00	23.358.720,00
11				11.000.000,00	8.248.240,00
TOTALE				327.500.000,00	215.485.555,00

Per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 (solo per la regione Molise), il Fornitore è obbligato a rendere disponibile la tipologia di prodotto denominata Gasolio Autotrazione “Artico” nel periodo intercorrente tra il 15 novembre e il 15 marzo di ogni anno di vigenza della Convenzione. Resta ferma la facoltà, per il Fornitore, di rendere disponibile la suddetta tipologia di prodotto anche per i lotti diversi da quelli sopra richiamati e/o in periodi differenti rispetto a quello sopra indicato.

Il valore totale stimato è dato dalla somma del valore stimato di ogni singolo Lotto ed è al netto di accise, IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole Pubbliche Amministrazioni in sede di contratto attuativo.

Il valore stimato di ogni singolo Lotto è determinato dal prodotto tra il quantitativo massimo di ciascun Lotto, espresso in litri, e la stima del relativo prezzo unitario al netto di accise, IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Detta stima, per ogni singolo lotto, è pari alle seguenti somme:

Tabella n. 3 - Stima dei prezzi unitari

Lotti	Stima prezzo unitario
1	646,31 Euro/klitro = 61,8 Euro/klitro (valore massimo del parametro economico P) + 584,51 Euro/klitro (media mensile pesata delle quotazioni max NORD pubblicate dalla Staffetta Quotidiana per i carburanti extrarete nel periodo Marzo 2025 – Febbraio 2026)
2	649,01 Euro/klitro = 64,5 Euro/klitro (valore massimo del parametro economico P) + 584,51 Euro/klitro (media mensile pesata delle quotazioni max NORD pubblicate dalla Staffetta Quotidiana per i carburanti extrarete nel periodo Marzo 2025 – Febbraio 2026)
3	642,71 Euro/klitro = 58,2 Euro/klitro (valore massimo del parametro economico P) + 584,51 Euro/klitro (media mensile pesata delle quotazioni max NORD pubblicate dalla Staffetta Quotidiana per i carburanti extrarete nel periodo Marzo 2025 – Febbraio 2026)
4, 5	635,66 Euro/klitro = 51,15 Euro/klitro (valore massimo del parametro economico P) + 584,51 Euro/klitro (media mensile pesata delle quotazioni max NORD pubblicate dalla Staffetta Quotidiana per i carburanti extrarete nel periodo Marzo 2025 – Febbraio 2026)
6	648,06 Euro/klitro = 54,6 Euro/klitro (valore massimo del parametro economico P) + 593,46 Euro/klitro (media mensile pesata delle quotazioni max CENTRO pubblicate dalla Staffetta Quotidiana per i carburanti extrarete nel periodo Marzo 2025 – Febbraio 2026)
7	633,21 Euro/klitro = 39,75 Euro/klitro (valore massimo del parametro economico P) + 593,46 Euro/klitro (media mensile pesata delle quotazioni max CENTRO pubblicate dalla Staffetta Quotidiana per i carburanti extrarete nel periodo Marzo 2025 – Febbraio 2026)
8	665,56 Euro/klitro = 47,67 Euro/klitro (valore massimo del parametro economico P) + 617,89 Euro/klitro (media mensile pesata delle quotazioni max SUD E ISOLE pubblicate dalla Staffetta Quotidiana per i carburanti extrarete nel periodo Marzo 2025 – Febbraio 2026)
9	672,84 Euro/klitro = 54,95 Euro/klitro (valore massimo del parametro economico P) + 617,89 Euro/klitro (media mensile pesata delle quotazioni max SUD E ISOLE pubblicate dalla Staffetta Quotidiana per i carburanti extrarete nel periodo Marzo 2025 – Febbraio 2026)
10	707,84 Euro/klitro = 89,95 Euro/klitro (valore massimo del parametro economico P) + 617,89 Euro/klitro (media mensile pesata delle quotazioni max SUD E ISOLE pubblicate dalla Staffetta Quotidiana per i carburanti extrarete nel periodo Marzo 2025 – Febbraio 2026)
11	749,84 Euro/klitro = 131,95 Euro/klitro (valore massimo del parametro economico P) + 617,89

	Euro/klitro (media mensile pesata delle quotazioni max SUD E ISOLE pubblicate dalla Staffetta Quotidiana per i carburanti extrarete nel periodo Marzo 2025 – Febbraio 2026)
--	---

Il valore massimo del parametro economico P è funzione delle Basi d'asta unitarie definite al successivo paragrafo 16.

Si precisa che il quantitativo massimo della Convenzione è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione nell'arco della sua durata. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip S.p.A. nei confronti degli aggiudicatari della Convenzione medesima.

A titolo puramente indicativo, sulla base delle informazioni in possesso di Consip, vengono riportati (in formato Excel) sul portale www.acquistinretepa.it, nella sezione dedicata alla documentazione di gara della presente iniziativa, alcuni dati relativi ai consumi delle Amministrazioni relativi alla Convenzione Carburanti Extrarete - ID 2719.

Tali dati sono forniti a titolo meramente indicativo e non sono vincolanti per Consip, né per le Amministrazioni che possono utilizzare la Convenzione. Si precisa, pertanto, che la composizione delle Amministrazioni ordinanti potrà essere diversa da quella risultante dai suddetti dati; questa eventuale differenza non potrà in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura di carburanti extrarete alle Amministrazioni, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria/indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di Consip e/o delle Amministrazioni.

Si precisa che il suddetto allegato non fa parte della documentazione di gara.

Prima dell'emissione dell'Ordinativo di fornitura, l'Amministrazione contraente dovrà integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" redatto da Consip (Allegato n. 4) riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, con l'indicazione delle misure per eliminare i rischi da interferenza o, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo, nonché dei relativi costi.

3.1 VERIFICHE ISPETTIVE

La Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 apposite verifiche ispettive relativamente al rispetto dei livelli di servizio prestati dal Fornitore come meglio descritti nello Schema di Convenzione.

I costi per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sono a carico del Fornitore.

I costi stimati per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sono pari a:

- Euro 48.128,00 per il Lotto 1;
- Euro 40.608,00 per il Lotto 2;
- Euro 53.392,00 per il Lotto 3;
- Euro 51.136,00 per il Lotto 4;
- Euro 46.624,00 per il Lotto 5;
- Euro 51.512,00 per il Lotto 6;
- Euro 51.136,00 per il Lotto 7;
- Euro 45.496,00 per il Lotto 8;
- Euro 49.256,00 per il Lotto 9;
- Euro 45.496,00 per il Lotto 10;

- Euro 35.720,00 per il Lotto 11.

In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.

3.2 DURATA

La durata della Convenzione (escluse le eventuali opzioni) è di 24 mesi, decorrenti dalla data di attivazione di ciascun Lotto.

Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni potranno emettere ordinativi di fornitura nei confronti dell'aggiudicatario per l'approvvigionamento delle forniture oggetto della Convenzione stessa.

La durata degli ordinativi di fornitura denominati "Ordinativi di durata", secondo quanto previsto al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico, sarà pari ad un minimo di 3 mesi fino ad un massimo di 12 mesi. Gli stessi, comunque, non potranno avere una data di validità successiva a 90 giorni dalla data di chiusura della Convenzione. In caso di proroga temporale della stessa, gli ordinativi di fornitura denominati "Ordinativi di durata" non potranno avere una data di validità successiva a 90 giorni dalla nuova data di scadenza.

La fornitura è effettuata secondo le modalità e tempistiche riportate al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico.

In casi eccezionali, le Amministrazioni contraenti potranno in corso di esecuzione prorogare il contratto attuativo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

Non sarà prevista una specifica clausola di revisione dei prezzi in quanto la determinazione degli stessi è data dalla somma degli spread offerti dagli Operatori economici a un prezzo variabile nel tempo.

3.4 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Nel caso in cui il quantitativo massimo della Convenzione, eventualmente incrementato, non sia stato ancora esaurito, la durata della Convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 3 (tre) mesi; ciò avverrà su comunicazione scritta della Consip S.p.A. che verrà inviata al Fornitore a mezzo PEC.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera a) del Codice:

La Convenzione può essere modificata, senza una nuova procedura di affidamento, nei seguenti casi:

1. qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata di ogni Lotto della Convenzione, anche eventualmente prorogata, il Quantitativo ordinato raggiunga il quantitativo massimo della Convenzione medesima oppure lo ecceda, Consip considererà quest'ultima come giunta a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori ordinativi di fornitura;
2. essendo il quantitativo massimo della Convenzione frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione nell'arco temporale di durata della stessa, la Consip, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche eventualmente prorogato, si riserva di incrementare tale quantitativo massimo, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del 50%, qualora, in qualsiasi momento, il quantitativo residuo risulti pari o inferiore al 20% del quantitativo iniziale.

Il **Quantitativo massimo globale** dell'appalto è pari a Litri 491.250.000, mentre il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad **€ 323.228.332,50** al netto di Iva e accise, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle Amministrazioni Contraenti, così suddiviso per ciascun Lotto:

Tabella n. 4 – Quantitativo massimo globale stimato in litri

Lotto	Quantitativo Massimo (litri) (Tab. 2)	Valore opzione (50%) (litri)	Quantitativo Massimo globale (litri)
1	17.000.000	8.500.000	25.500.000
2	46.500.000	23.250.000	69.750.000
3	28.000.000	14.000.000	42.000.000
4	27.000.000	13.500.000	40.500.000
5	31.000.000	15.500.000	46.500.000
6	22.000.000	11.000.000	33.000.000
7	40.000.000	20.000.000	60.000.000
8	25.000.000	12.500.000	37.500.000
9	47.000.000	23.500.000	70.500.000
10	33.000.000	16.500.000	49.500.000
11	11.000.000	5.500.000	16.500.000
TOTALE	327.500.000	163.750.000	491.250.000

Tabella n. 4 bis – Valore globale stimato in euro

Lotto	Valore stimato (euro) (Tab. 2)	Valore opzione (50%) (euro)	Valore globale stimato (euro)
1	10.987.270,00	5.493.635,00	16.480.905,00
2	30.178.965,00	15.089.482,50	45.268.447,50
3	17.995.880,00	8.997.940,00	26.993.820,00
4	17.162.820,00	8.581.410,00	25.744.230,00
5	19.705.460,00	9.852.730,00	29.558.190,00
6	14.257.320,00	7.128.660,00	21.385.980,00
7	25.328.400,00	12.664.200,00	37.992.600,00
8	16.639.000,00	8.319.500,00	24.958.500,00
9	31.623.480,00	15.811.740,00	47.435.220,00
10	23.358.720,00	11.679.360,00	35.038.080,00
11	8.248.240,00	4.124.120,00	12.372.360,00
TOTALE	215.485.555,00	107.742.777,50	323.228.332,50

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile. Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, al medesimo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma,

è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

In presenza di una delle fattispecie di cui sopra, Consip si riserva in ogni caso di informare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, il medesimo potrà aggiudicarsi qualora risulti in possesso della somma dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno di essi. In difetto, al concorrente saranno aggiudicati esclusivamente i lotti per i quali possiede i requisiti sulla base del seguente ordine decrescente di massimale: Lotto 9, Lotto 2, Lotto 7, Lotto 10, Lotto 5, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 8, Lotto 6, Lotto 1, Lotto 11, per i quali possiede la somma dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascun singolo lotto.

È previsto un limite di lotti aggiudicabili (vincolo di aggiudicazione) ad un unico concorrente pari a 4.

Tale limitazione è stata imposta per garantire una più ampia platea di aggiudicatari, così da mitigare il rischio di eccessiva concentrazione della domanda pubblica.

Il suddetto limite opera con esclusivo riferimento ai lotti dal n. 1 al n. 10.

Non troverà applicazione il limite sui Lotti aggiudicabili ad un medesimo Concorrente:

- per il lotto n. 11 (Sardegna);
- nell'ipotesi in cui detto Concorrente risulti il solo ad aver presentato un'offerta valida, oppure risulti il solo nella graduatoria anche per la successiva esclusione di altri concorrenti.

In tali casi sarà, quindi, possibile procedere con l'aggiudicazione ad uno stesso Concorrente di un numero di Lotti superiore a 4.

Al di fuori delle suddette eccezioni, nel caso in cui un concorrente sia primo in graduatoria per più lotti, il limite di 4 lotti sarà individuato sulla base del seguente ordine decrescente di massimale: Lotto 9, Lotto 2, Lotto 7, Lotto 10, Lotto 5, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 8, Lotto 6, Lotto 1.

Ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti che possono essere aggiudicati, si tiene conto che:

- il suddetto vincolo si applica anche ad un operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante in una situazione di controllo/collegamento di cui all'articolo 2359 del Codice civile; l'estensione del vincolo è stata disposta al fine di favorire l'accesso alla gara delle piccole e medie imprese (PMI);
- il concorrente che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima composizione, **pena** la mancata aggiudicazione al soggetto stesso e al concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa in applicazione della regola sopra formulata, secondo cui un concorrente può aggiudicarsi fino ad un massimo di n. 4 Lotti, identificati in ordine decrescente di massimale. I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice possono indicare consorziate esecutrici diverse, ma queste ultime non possono partecipare in altra forma ad altri lotti, **pena** la mancata aggiudicazione al consorzio/consorziate secondo le regole di cui sopra.

Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di 11 lotti.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per gli RTI in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in Raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Le quote di partecipazione al RTI, dichiarate in sede di offerta, dovranno essere rispettate con riferimento all'importo della Convenzione. Con riferimento al singolo contratto di fornitura, la ripartizione delle quote delle imprese raggruppate potrà esser rimodulata rispetto a quella dichiarata in offerta - anche escludendo una o più imprese facenti parte del RTI - purché tale rimodulazione avvenga rispettando la coerenza tra le capacità dichiarate da ciascuna impresa in sede di offerta e quelle necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni

oggetto del contratto e ferma la responsabilità solidale tra i componenti il RTI stesso. La rimodulazione delle quote all'interno del contratto di fornitura potrà interessare anche la mandataria.

Fermo quanto sopra, le imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/consorziande che partecipano nella stessa forma nei diversi lotti, potranno assumere, in tali lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 22.

Nell'allegato n. 5 - "Altre dichiarazioni", gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un RTI/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

L'operatore economico, nella Domanda di partecipazione, dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità, ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 5 del Patto stesso anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lett. d), punto i) del medesimo articolo. Le condizioni del patto integrità si intendono accettate per effetto della sottoscrizione della domanda di partecipazione. La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara ai sensi dell'articolo 83 bis del D.lgs. n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 22.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità professionale:

- **l'Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane o presso i competenti Ordini professionali per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Costituisce requisito di capacità economica e finanziaria:

- **Il Fatturato globale**, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara, almeno pari al 30% del valore stimato del lotto di riferimento (cfr. tab. 2 del paragrafo 3), **al lordo delle accise e al netto di IVA**, ovvero pari almeno a quanto di seguito specificato:

Tabella n. 5 – Fatturato Globale

Lotto	Valore requisito (€)
1	6.557.281,85
2	17.973.759,46
3	10.769.988,92
4	10.328.241,46
5	11.858.351,31
6	8.501.008,15
7	15.278.178,46
8	9.787.471,15
9	18.503.093,77
10	13.338.033,92
11	4.584.611,31

La comprova del requisito è fornita, mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore legale o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del concorrente.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI

Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al paragrafo 6.2 del Disciplinare, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti economici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).

Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti in possesso dei suddetti requisiti, verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per i quali possiede i requisiti sulla base del seguente ordine: Lotto 9, Lotto 2, Lotto 7, Lotto 10, Lotto 5, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 8, Lotto 6, Lotto 1, Lotto 11. Inoltre, relativamente al requisito di fatturato, fermo restando il vincolo di aggiudicazione di cui al paragrafo 4, il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarsi solo ed esclusivamente qualora risulti in possesso di un fatturato pari almeno alla somma degli importi richiesti per la partecipazione a ciascuno dei lotti per i quali ha formulato la migliore offerta. In difetto, si aggiudicherà esclusivamente i lotti per i quali possiede la somma dei requisiti richiesti, sulla base del seguente ordine: Lotto 9, Lotto 2, Lotto 7,

Lotto 10, Lotto 5, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 8, Lotto 6, Lotto 1, Lotto 11.

In caso di partecipazione a più Lotti:

- il concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE ed una sola “domanda di partecipazione”;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari, che non mutino la loro composizione, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE ed una sola domanda di partecipazione, in tal caso:
 - a) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto;
 - b) nella domanda di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti e fermo restando che la compagine resti la stessa.

Resta fermo che ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un DGUE e una domanda di partecipazione, compilandole nelle parti di pertinenza.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per gli RTI.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane o presso i competenti Ordini professionali di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria

I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare utilizzando i

requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'allegato II.12.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di capacità generale di cui al paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere e dichiarare nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, il requisito di cui al paragrafo 6.2 oggetto di avvalimento;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce a Sistema la dichiarazione resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria, redatta secondo il modello di cui all' Allegato n. 2 - "Dichiarazione di avvalimento", da allegare alla domanda di partecipazione, contenente, tra le altre, anche la dichiarazione di presa visione e accettazione delle clausole del presente Patto di integrità.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, la Consip provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

I contratti di subappalto e i subcontratti dovranno contenere:

- l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi, riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice;
- una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

9.1 SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE

La presente procedura è soggetta al Regolamento 2022/2560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno in quanto è suddivisa in lotti con valore complessivo stimato superiore a 250 milioni di euro e il valore del lotto o dei lotti per cui si può presentare offerta è pari o superiore a 125 milioni di euro.

Solo i concorrenti che intenderanno partecipare a lotti il cui valore globale stimato (come riportato nelle tabelle di cui al precedente paragrafo 3.4) è pari o superiore a 125 milioni di euro saranno tenuti agli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 29, comma 5 del Regolamento 2022/2560, i suddetti obblighi dichiarativi riguardano anche gli eventuali subappaltatori e fornitori principali già noti al momento della notifica, intendendosi per tali quei soggetti la cui partecipazione garantisce l'apporto di elementi essenziali ai fini dell'esecuzione dell'appalto e, in ogni caso, laddove la quota economica del relativo contributo superi il 20% del valore dell'offerta presentata.

L'operatore economico dovrà produrre l'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, che dovrà essere compilato tramite il Form on-line nel sito https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/publicprocurement/foreign-subsidies-regulation/guidance-economic-operators_en, scaricato sul PC e trasmesso a Sistema, in formato .pdf, unitamente all'offerta economica.

In particolare, il suddetto allegato:

- va compilato in tutte le sue parti (ad eccezione della sezione 7), con riferimento alle imprese che negli ultimi 3 anni abbiano ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560;
- va compilato nelle sole sezioni 1, 2, 7 e 8, con riferimento alle imprese che, negli ultimi 3 anni,
 - abbiano ricevuto i contributi finanziari esteri **non** soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b) in quanto di importo inferiore ai 4 milioni di euro, ma di importo superiore alla soglia dei c.d. aiuti "de minimis" (300.000 euro)
 - oppure **non abbiano ricevuto alcun contributo finanziario estero.**

In caso di operatori di cui all'art. 65, comma 2, lett. da b) ad h), del D.lgs. 36/2023 l'allegato II dovrà essere unico per tutto il RTI/Consorzio. In questo caso:

- la sezione 1 dell'allegato dovrà essere sempre unica per tutto il RTI/Consorzio;
- per ogni impresa che, negli ultimi 3 anni, abbia ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560, vanno compilate le apposite sezioni 2, 3, 4, 5, 6 e 8;
- per ogni impresa che, negli ultimi 3 anni, abbia ricevuto i contributi finanziari esteri **non** soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b) in quanto di importo inferiore ai 4 milioni di euro, ma di importo superiore alla soglia dei c.d. aiuti "de minimis" (300.000 euro) oppure **non abbia ricevuto alcun contributo finanziario estero**, dovranno essere compilate apposite sezioni 2, 7 e 8. Nel caso in cui, nell'ambito del medesimo RTI/consorzio tutte le imprese componenti **non abbiano ricevuto**, negli ultimi 3 anni, alcun contributo finanziario estero, potrà essere compilata un'unica sezione 7 per tutto il RTI/consorzio, ferma restando la necessità di compilare le sezioni 2 e 8 per ogni componente del RTI/consorzio.

Eventuali documenti, che il concorrente ritiene di voler produrre unitamente all'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441, dovranno essere preferibilmente inclusi all'interno del medesimo file contenente tale allegato, fermo restando che la documentazione inviata in adempimento agli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento U.E. n. 2022/2560, dovrà avere, nel complesso, una dimensione massima di 100 MB ed essere in formato .pdf.

L'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 **non** deve recare alcuna sottoscrizione digitale. Per la compilazione del suddetto allegato si può fare riferimento in ogni caso alle indicazioni e chiarimenti contenuti ai seguenti link:

- https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation_en
- https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation/questions-and-answers_en"

Se l'operatore economico non ha presentato nell'offerta l'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 debitamente compilato secondo le modalità sopra descritte, la stazione appaltante richiede di presentare il documento entro 10 giorni lavorativi.

Nel caso di mancata presentazione del documento richiesto, l'offerta dell'operatore economico è dichiarata irregolare e respinta; la stazione appaltante informa la Commissione di tale **esclusione**.

Consip S.p.A. trasmette tempestivamente alla Commissione Europea l'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 1441/2023 di ogni concorrente attraverso il link: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation_en?prefLang=it e, con riferimento alla prima migliore offerta, non provvede all'aggiudicazione della procedura e alla stipula della

Convenzione relativa al lotto di riferimento sino alla rispettiva scadenza dei termini all'uopo previsti dall'art. 30 del Regolamento UE n. 2560/2022, secondo quanto prescritto dall'art. 32 del medesimo Regolamento.

Qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario abbia dichiarato di aver ricevuto contributi finanziari esteri (tanto di importo pari o superiore, tanto di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 28 del Regolamento UE n. 2560/2022), nel caso in cui i termini previsti dall'art. 30 del Regolamento UE n. 2560/2022 dovessero scadere senza che la Commissione UE abbia assunto una decisione espressa ai sensi dell'art. 31 di detto Regolamento, Consip S.p.A. si riserva di procedere all'aggiudicazione e alla stipula della Convenzione salva, rispettivamente, la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione della Convenzione, qualora venisse adottata una decisione ai sensi dell'art. 31, paragrafo 2 del Regolamento UE n. 2560/2022, secondo quanto meglio previsto nella Convenzione.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da **una garanzia provvisoria**, pari all'1% del valore globale stimato di ciascun lotto e, precisamente, di importo pari a quelli indicati nella tabella sottostante:

Tabella 6 – Garanzia provvisoria

LOTTO	IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA (€)
1	164.809,05
2	452.684,48
3	269.938,20
4	257.442,30
5	295.581,90
6	213.859,80
7	379.926,00
8	249.585,00
9	474.352,20
10	350.380,80
11	123.723,60

La garanzia provvisoria è costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare.

Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico, presso il conto corrente bancario Banco BPM avente codice **IBAN: IT 30 M 05034 03265 000000050214** Bic BAPPIT21251 intestato alla Consip S.p.A. con specifica indicazione nella causale del versamento: *"Garanzia provvisoria nella gara di cui all'ID 2970, CIG ___, per il Lotto ___"*. In tal caso, il concorrente deve inserire a Sistema il documento che attesta l'avvenuto versamento, con indicazione del nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Consip S.p.A.);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d), del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La Consip si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente dovrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o, in alternativa, di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia **espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta**.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione della Convenzione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali;

la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione trova applicazione:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione;
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti; oppure
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni:

NORMA	Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia Banca dati Accredia OGGETTO	Ultima versione	Tipologia
UNI EN ISO 9001	Sistemi di gestione per la qualità	2015	Processo
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale	2015	Processo
UNI ISO 45001	Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro	2018	Processo

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il Consorzio o almeno una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Pertanto, l'importo della garanzia sarà pari a:

$$\text{Importo base} \times (1 - \% \text{ riduzione a o b}) \times (1 - \% \text{ riduzione c}) \times (1 - \% \text{ riduzioni d})$$

A titolo di ausilio per il calcolo delle riduzioni, è stato predisposto l'Allegato n. 3 – “Foglio di calcolo Garanzia Provvisoria e Definitiva”.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti.

Per ragioni di processo e di speditezza dell'azione amministrativa, una copia delle certificazioni dovrà, altresì, essere prodotta a Sistema nella busta amministrativa.

11.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'importo del contributo è determinato ai sensi della delibera ANAC n. **524 del 22 dicembre 2025**. Come stabilito nell'Avviso ANAC del 17 maggio 2024, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Ai fini della verifica e reperibilità dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare a Sistema copia della ricevuta di pagamento del contributo stesso.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, Consip richiederà, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

12.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relative alla presente procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.lgs. n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 16:00:00** del giorno **indicato nel Bando di gara** a pena di irricevibilità. **Il Sistema non accetta:**

- **offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;**
- **offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria per il Sistema.**

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento a Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 14 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 14 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le indicazioni tecniche riportate al precedente paragrafo 1 e nelle Regole, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nel Sistema.

L' "**OFFERTA**" è composta da:

A. **Documentazione amministrativa;**

B. **Offerta economica**, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si rammenta, altresì, che Consip si riserva di procedere alla segnalazione all'Anac di cui all'art. 36, comma 6, del Codice.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

L'Operatore economico dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni come meglio indicate nei paragrafi che seguono.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone.

La preparazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella

documentazione prodotta in OFFERTA.

È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente l'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che risumerà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.A., anche in qualità di Gestore del Sistema, da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'OFFERTA, la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in **lingua italiana**. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'Offerta, il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi

di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione, conforme all'Allegato n. 10 - "Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4", nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta economica. **La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema.**

Successivamente, i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica.

Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta la cui data di svolgimento è indicata nel presente Disciplinare.

La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente del Seggio di gara. La rettifica dovrà essere conforme all'Allegato n. 11 - "Rettifica dell'offerta", sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 14.1 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute, pena la mancata accettazione della rettifica.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché il Seggio di gara possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta sostanziale, la stessa non sarà accolta e l'offerta sarà dichiarata inammissibile ove questa risulti condizionata alla rettifica stessa.

13.SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione e del DGUE;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, da provarsi mediante un documento informatico firmato digitalmente con apposita marcatura temporale, o altra modalità equivalente ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 12.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema per ogni singolo lotto, nella "busta amministrativa", la documentazione indicata nella tabella che segue:

Documentazione della busta amministrativa
Allegato n. 1 – "Domanda di partecipazione e dichiarazioni"
Response xml del DGUE
Eventuale Procure
Eventuale Documentazione relativa al concordato preventivo
Eventuale Allegato n. 2 – "Dichiarazione di avvalimento" e contratto di avvalimento
Eventuale Response xml DGUE dell'ausiliaria
Eventuali misure di self cleaning
Garanzia provvisoria
Eventuale Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria
Eventuale documentazione per i soggetti associati
Documentazione attestante il pagamento del bollo

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sono redatte secondo il modello di cui all'Allegato n. 1 - "Domanda di partecipazione e dichiarazioni".

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte con le modalità previste al precedente paragrafo 12 e devono essere presentate:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila e dalle mandanti/consorziate in relazione alle parti pertinenti;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) dal consorzio medesimo, nonché dalle consorziate esecutrici
- nel caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, dal consorzio medesimo, nonché dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti in relazione alle parti pertinenti.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della domanda di partecipazione e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

14.2 DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Nell'Allegato 1 – “Domanda di partecipazione e dichiarazioni”, il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente dovrà produrre la “*Response.xml*” del DGUE, nelle seguenti modalità:

- 1) accede al link eDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
- 2) seleziona la compilazione come operatore economico;
- 3) esegue l'upload del file “*Request.xml*” di cui al punto 3) del paragrafo 2.1;
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file “*Response.xml*”.

La “*Response.xml*” del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CADES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 14.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A e B; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A e B; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
 - **nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione:** Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella **sezione B** il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4. Si precisa che, relativamente al comma 4, si intendono le dichiarazioni rese dagli amministratori del socio unico persona giuridica.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della

presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning*, inserendole nel FVOE.

Per ragioni di processo e speditezza dell'azione amministrativa, le misure di *self cleaning* dovranno altresì essere inserite, a Sistema, nella busta amministrativa.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro, indicando nella apposita sezione del DGUE l'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio. Restano ferme le condizioni e i presupposti di cui all'allegato II.10 al Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per il requisito relativo all'idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 6.1;
- la sezione B per il requisito relativo alla capacità economica finanziaria di cui al precedente paragrafo 6.2.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Ogni impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della "*Response xml*" del DGUE nelle modalità descritte al paragrafo 14.3 che il concorrente allega, oltre alla documentazione richiesta al paragrafo 7 per ciascuna ausiliaria.

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I concorrenti che partecipano in forma associata sono tenuti a rendere nell'Allegato n. 1 – "Domanda di partecipazione e dichiarazioni", le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare a Sistema la documentazione richiesta di seguito. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal paragrafo 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del Codice, delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno di questi a realizzarle.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale

capofila;

- dichiarazione del Codice, delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati con l'impegno di questi a realizzarle.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. a quale operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati con l'impegno di questi a realizzarle.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarle.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarle.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarle.
- **in caso di RTI costituendo:**
 - copia del contratto di rete,
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestante:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di

raggruppamenti temporanei;

- c. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarle.

14.6 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega, tramite il Sistema, nella sezione Documentazione Amministrativa il documento attestante la costituzione della **garanzia provvisoria**, di cui al precedente paragrafo 10.

15. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente per ogni singolo lotto inserisce a Sistema, nella "**busta economica**", la documentazione indicata nella tabella che segue:

Documentazione della Busta economica
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC
Offerta economica (<i>generata dal sistema</i>)
Allegato n. 5 – "Altre Dichiarazioni"
Eventuale: Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441>

L'offerta economica è sottoscritta, con le modalità previste al precedente paragrafo 12:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è **sottoscritta** dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 14.1.

L'offerta economica è formulata, **a pena di esclusione**, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e far

pervenire a Consip attraverso il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

L'offerta economica deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) le variazioni V_{xi} espresse in Euro/klitro (1.000 litri), rispetto alla quotazione settimanale "max" dell'area di competenza ("Nord" per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, "Centro" per i lotti 6 e 7, "Sud e Isole" per i lotti 8, 9, 10 ed 11 del listino "Mercato interno extra-rete", pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle "Chiusure dei mercati". Tali variazioni dovranno essere differenziate come segue:
 - per fasce di volume relative alla Benzina Senza Piombo, identificate dall'indice i (variabile da 1 a 3), così definite: fascia 1 (1.000 – 5.000 litri); fascia 2 (5.001 – 10.000 litri); fascia 3 (oltre 10.000 litri);
 - per fasce di volume relative al Gasolio Autotrazione, identificate dall'indice i (variabile da 1 a 5), così definite: fascia 1 (1.000 – 5.000 litri); fascia 2 (5.001 – 10.000 litri); fascia 3 (10.001 – 20.000 litri); fascia 4 (20.001 – 30.000 litri); fascia 5 (oltre 30.000 litri);
 - per tipologia di prodotto consegnato, identificata con l'indice x (Benzina Senza Piombo e Gasolio Autotrazione nei lotti da 1 a 11).
- b) lo Sconto S , espresso in Euro/klitro, che l'offerente riconoscerà alle Amministrazioni virtuose (Amministrazioni che pagano con addebito diretto SEPA - SDD o in anticipo rispetto al termine contrattuale);
- c) il valore A , espresso in Euro/klitro, che l'offerente applicherà quale sovrapprezzo per le forniture di gasolio "artico".

Tutte le Variazioni V_{xi} , lo sconto S ed il valore A :

- si intendono al netto di Iva, accise e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- dovranno essere espresse con due cifre decimali.

Qualora il concorrente inserisca valori con un numero di cifre decimali maggiore di due, tali valori saranno troncati dal Sistema al secondo decimale (es. Euro/klitro 20,3456 viene troncato in 20,34).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino i valori unitari a Base d'Asta, ove questi rappresentino valori massimi, e che risultino inferiori ai valori unitari a Base d'Asta, ove questi rappresentino valori minimi, di cui al successivo paragrafo 16 del presente Disciplinare.

Il concorrente, inoltre, con riferimento a ciascun singolo lotto cui intende partecipare, inserisce nell'apposita sezione del Sistema indicata in tabella i seguenti documenti:

- **le dichiarazioni di cui all'Allegato n. 5 - "Altre Dichiarazioni".**

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nel predetto allegato, il concorrente è tenuto a dichiarare, tra l'altro, se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

Le dichiarazioni contenute nell'allegato di cui sopra, devono essere rese e sottoscritte:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti:
 - dalla mandataria/capofila;
 - da tutti gli operatori economici raggruppati, nelle parti pertinenti;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara. In ogni caso la Parte II deve essere resa e sottoscritta, nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, se non partecipa l'intera rete;
- nel caso di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice:
 - dal consorzio medesimo;
 - dalle consorziate per conto delle quali il consorzio concorre, nelle parti pertinenti;
- **l'eventuale Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023.** Si vedano a tal fine le indicazioni di compilazione riportate al paragrafo 9.1.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La Convenzione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 3, del Codice, in quanto la gara ha ad oggetto Prodotti (carburanti per autotrazione) soggetti a limitate forme di commercializzazione standardizzate da parte degli operatori di mercato e sottoposti ad una stringente regolamentazione della normativa fiscale relativamente alla loro movimentazione.

La graduatoria verrà formata, sulla base del parametro economico **P** (e l'appalto sarà pertanto aggiudicato al concorrente che ha offerto il P più basso) determinato così come di seguito riportato:

Lotti	Calcolo del parametro economico P
Lotto 1	$P = 0,02 \cdot \left(\sum_{i=1}^3 \alpha_i \cdot V_{Bi} \right) + 0,91 \cdot \left(\sum_{i=1}^5 \beta_i \cdot V_{Gi} \right) + 0,07 \cdot A - 0,05 \cdot S$
Lotti 2, 6, 7 e 8	$P = 0,05 \cdot \left(\sum_{i=1}^3 \alpha_i \cdot V_{Bi} \right) + 0,94 \cdot \left(\sum_{i=1}^5 \beta_i \cdot V_{Gi} \right) + 0,01 \cdot A - 0,05 \cdot S$

Lotto 3	$P = 0,10 \cdot \left(\sum_{i=1}^3 \alpha_i \cdot V_{Bi} \right) + 0,75 \cdot \left(\sum_{i=1}^5 \beta_i \cdot V_{Gi} \right) + 0,15 \cdot A - 0,05 \cdot S$
Lotti 4 e 5	$P = 0,02 \cdot \left(\sum_{i=1}^3 \alpha_i \cdot V_{Bi} \right) + 0,76 \cdot \left(\sum_{i=1}^5 \beta_i \cdot V_{Gi} \right) + 0,22 \cdot A - 0,05 \cdot S$
Lotti 9, 10 e 11	$P = 0,05 \cdot \left(\sum_{i=1}^3 \alpha_i \cdot V_{Bi} \right) + 0,95 \cdot \left(\sum_{i=1}^5 \beta_i \cdot V_{Gi} \right) - 0,05 \cdot S$

dove:

- i = indice identificativo della fascia di volume di prodotto consegnato di cui alle successive tabelle n. 7 e 7 bis;
- V_{Bi}, V_{Gi} = variazioni offerte per la i -esima fascia di volume rispettivamente, dei prodotti petroliferi "Benzina Senza Piombo" (**B**), "Gasolio autotrazione" (**G**);
- α_i = peso attribuito alla variazione V_{Bi} offerta, relativamente alla i -esima fascia di volume;
- β_i = peso attribuito alla variazione V_{Gi} offerta, relativamente alla i -esima fascia di volume;
- A = quotazione sovrapprezzo per gasolio «artico»;
- S = sconto offerto dal concorrente (>0) che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che si impegneranno e salderanno l'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato all'art. 10 dello Schema di Convenzione e a quelle che - in alternativa - effettueranno il pagamento delle fatture tramite addebito diretto Sepa Direct Debit (SDD).

Si sottolinea infine che i corrispettivi contrattuali saranno calcolati con le modalità previste dal paragrafo 9 del Capitolato Tecnico e che gli stessi s'intendono comprensivi di ogni altro onere e spesa, anche se non espressamente indicati.

Di seguito si riporta la tabella con i valori che assumono α e β , per tutti i lotti e per ciascuna fascia di volume:

Tabella n. 7 - Pesì variazioni offerte - benzina

Fascia di volume «Benzina»	Litri	α
$i = 1$	1.000 - 5.000	0,46
$i = 2$	5.001 - 10.000	0,40
$i = 3$	> 10.000	0,14

Tabella n. 7 bis - Pesì variazioni offerte - gasolio

Fascia di volume «Gasolio»	Litri	β
$i = 1$	1.000 - 5.000	0,13
$i = 2$	5.001 - 10.000	0,22
$i = 3$	10.001 - 20.000	0,13
$i = 4$	20.001 - 30.000	0,08
$i = 5$	oltre 30.000	0,44

Il calcolo di **P** sarà effettuato, e reso visibile al concorrente, automaticamente dal Sistema. Il valore di **P** sarà arrotondato dal Sistema alla quinta cifra dopo la virgola (ad esempio: 8,000029 verrà arrotondato a 8,00003).

Di seguito sono riportati:

- le variazioni unitarie massime (V_{Bmax} e V_{Gmax}) a base d'asta, distinte per lotto, per le forniture dei differenti

prodotti, espresse in Euro/klitro;

- l'importo unitario massimo a base d'asta a quotazione del sovrapprezzo per il gasolio "artico", espresso in Euro/klitro;
- l'importo unitario minimo a base d'asta dello sconto Amministrazione Virtuose **S**, espresso in Euro/klitro

Tabella n. 8 – Basi d'Asta unitarie

Lotti	V_{Bmax}, V_{Gmax} [€/klitro]	A_{max} [€/klitro]	Sconto PA Virtuose – S_{MIN} [€/klitro]
1, 2, 3	65,00	20,00	0,01
4, 5	60,00	20,00	0,01
6	55,00	20,00	0,01
7	40,00	20,00	0,01
8	48,00	20,00	0,01
9	55,00		0,01
10	90,00		0,01
11	132,00		0,01

Si precisa che saranno esclusi dal relativo Lotto i concorrenti che offriranno una variazione (V_{Bi} , V_{Gi}) maggiore o uguale rispetto a quella offerta per la Fascia i precedente (pertanto, ciascuna variazione V_{xi} deve essere inferiore a quella offerta con riferimento alla Fascia i precedente: $V_{xi+1} < V_{xi}$).

Per cui, a titolo esemplificativo, qualora per la Fascia $i = 2$ venga offerta una variazione V_{B2} pari a 20 Euro/klitro, per la Fascia $i = 3$ non sarà ammessa una variazione offerta V_{B3} maggiore o uguale a 20 Euro/klitro.

Si sottolinea infine che i corrispettivi contrattuali saranno calcolati con le modalità previste dall'art. 10 dello Schema di Convenzione e che gli stessi s'intendono comprensivi di ogni altro onere e spesa anche se non espressamente indicati.

17. IL SEGGIO DI GARA

Il Seggio di gara è composto da un numero pari a 3 membri ed è nominato, nel rispetto dell'art. 93, comma 7, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

In capo ai membri del Seggio non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

I nominativi e i curriculum dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Società trasparente" (sottosezione "Bandi e contratti").

Il Seggio di gara è responsabile della verifica della documentazione amministrativa e della valutazione delle offerte economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RDP si avvale dell'ausilio del Seggio di gara ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il **giorno 06/08/2026**, con inizio alle ore 15:00.

Il Sistema consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Consip S.p.A., per la presente gara, ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede alla verifica della sola documentazione amministrativa prodotta nella busta economica, alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

Pertanto, il Seggio di gara procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) presa d'atto delle offerte ricevute. Si precisa che la tempestività della ricezione delle offerte e la loro completezza (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) sono attestate dalla presenza a Sistema delle offerte medesime. Le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal Sistema;
- b) sblocco delle offerte ricevute; si rammenta che la verifica della documentazione amministrativa inserita in Busta A (nei confronti del primo in graduatoria) avverrà successivamente a quella di valutazione delle offerte economiche;
- c) apertura delle **offerte economiche**;
- d) verifica della **documentazione amministrativa** e, in particolare:
 - del pagamento del **contributo Anac**;
 - del file "**Altre dichiarazioni**" allegato n. 5;
 - dell'eventuale **dichiarazione sulle sovvenzioni estere**;
- e) valutazione delle **offerte economiche**.

Si precisa che alle operazioni di "presa d'atto delle offerte ricevute" e "apertura delle offerte economiche i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

19.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il Seggio di gara, alla data indicata al paragrafo precedente, procederà relativamente a ciascun singolo lotto allo sblocco e all'apertura delle offerte economiche rendendo visibili i valori offerti.

Il Seggio, successivamente, procede relativamente a ciascun singolo lotto alle verifiche di cui alla precedente lettera d) e quindi, all'esame ed alla valutazione delle offerte economiche.

In caso di parità in graduatoria, si procederà, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985, pertanto, sarà chiesto ai concorrenti di operare un rilancio sulle voci di offerta economica, da presentare entro un termine perentorio con le modalità che saranno all'uopo definite dalla Consip.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara procederà, per ciascun lotto, alla formulazione della graduatoria.

Laddove non vi siano offerte anomale secondo i criteri individuati nel successivo paragrafo 20, il Seggio di gara procederà ad applicare le regole di cui al precedente paragrafo 4 sull'ordine dei lotti aggiudicabili.

L'offerta è esclusa in caso di:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi

- presentazione di offerte superiori rispetto all'importo a base di gara.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presenteranno ribassi superiori alla soglia di anomalia determinata, in funzione dei ribassi offerti, secondo il Metodo A dell'Allegato II.2 del Codice in caso di numero di offerte pari o superiore a 5.

Resta inteso che, la Consip S.p.A. si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RDP, avvalendosi del Seggio di gara, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RDP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RDP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Decorso inutilmente tale termine, la stazione appaltante valuterà in ogni caso la congruità dell'offerta sulla base degli elementi in proprio possesso.

Consip esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4 lettera d) e 110, comma 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, siano risultate incongrue.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara procederà ad applicare le regole di cui al precedente paragrafo 4, ossia le regole sull'ordine dei lotti aggiudicabili, e quindi, a formulare la graduatoria per ogni lotto.

21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara procede, in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta, all'accesso all'area del Sistema contenente la "Documentazione amministrativa" e a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.
- c) se del caso ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio.

L'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di gara è comunicato entro cinque giorni dalla sua adozione.

La Consip si riserva, in qualsiasi momento, di procedere a controlli, a campione, nonché in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, al fine di verificare in capo a questi ultimi il possesso dei requisiti generali e speciali.

È fatta inoltre salva la possibilità di chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Qualora un concorrente risulti primo nelle graduatorie relative a due o più lotti, il Seggio procederà a verificare, in applicazione della regola di cui al paragrafo 4, che lo stesso risulti in possesso della somma dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno di essi. In difetto, si aggiudicherà esclusivamente i lotti sulla base del seguente ordine: Lotto 9, Lotto 2, Lotto 7, Lotto 10, Lotto 5, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 8, Lotto 6, Lotto 1, Lotto 11 per i quali possiede la somma dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascun singolo lotto.

22.AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara formula per ogni lotto la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora, anche relativamente a un solo Lotto, nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Consip S.p.A. può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Consip S.p.A., qualora si verifichino, anche a causa dell'eccessivo protrarsi della procedura di gara, sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto ovvero una nuova valutazione dell'interesse pubblico originariamente posto a fondamento del provvedimento di indizione della procedura di gara, potrà procedere alla revoca della procedura di gara.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis, del Codice, le Amministrazioni non procederanno al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora a seguito del controllo sia accertato l'affidamento ad un operatore economico privo dei requisiti, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, potrà esser disposto da Consip o dalle Amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, il recesso dalla Convenzione e dei relativi contratti attuativi, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si procederà alle segnalazioni alle competenti autorità.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione del concorrente e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'art. 96, comma 15. Ove ne ricorrano le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Si procederà quindi scorrendo la graduatoria e a svolgere le verifiche relative al possesso dei requisiti prescritti nei confronti del concorrente collocato in posizione utile per l'aggiudicazione; si procederà nelle medesime modalità nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche sopra indicate.

La Convenzione è stipulata non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula della Convenzione; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula della Convenzione non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula della Convenzione al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice. La stipula della Convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis comma 7, 88 comma 4-bis, e 89 e 92 comma 3 del D.lgs. 159/2011.

Se dichiarati in sede di offerta, l'affidatario deposita, nel termine stabilito dal successivo paragrafo 22.1, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Resta inteso che in tali casi l'affidatario, in ragione della natura di tali contratti, assume, in ogni caso, la direzione giuridica della prestazione ed è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

Conseguentemente, ai fini della loro ammissibilità, tali contratti dovranno:

- riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del bando. A tal fine dovranno essere stipulati con modalità che consentano alla stazione appaltante l'individuazione - inequivocabile - di tale data;
- avere ad oggetto prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie da svolgersi in favore dell'affidatario (e non della Amministrazione).

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

La Convenzione è stipulata in forma scritta, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipula del contratto.

Si precisa che il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula della Convenzione per la sua registrazione, sarà determinato sulla base di quanto previsto dall'Allegato n. I.4 del Codice.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia della Convenzione in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.

22.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA

Con la comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), del Codice, viene richiesto all'aggiudicatario di ciascun singolo lotto di far pervenire alla Consip S.p.A.:

nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

- a) dichiarazione, conforme all'Allegato n. 6 – “Facsimile Dichiarazione familiari conviventi”, resa dai soggetti

- indicati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario e dell'eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, ausiliaria;
- b) in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, co. 7, della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Limitatamente alle generalità dei predetti soggetti delegati l'Aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente, espressa autorizzazione scritta dei medesimi alla pubblicazione delle sopra richiamate generalità sulla sezione del sito dedicato alle Amministrazioni Registrate al sistema delle Convenzioni Consip. Si rappresenta, altresì, che: i) in caso di mancata autorizzazione alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore si obbliga, sin d'ora, a comunicare i sopra richiamati dati alle Amministrazioni ordinanti all'atto di accettazione dell'Ordinativo di Fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali; ii) l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai suddetti dati tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 7 giorni dalla variazione;
 - c) le dichiarazioni di cui al DPCM n. 187/1991, in conformità all'Allegato n. 6;
 - d) eventuali contratti continuativi di cooperazione di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del Codice; qualora i contratti siano redatti in lingua diversa dall'italiano quest'ultimo dovrà essere corredato da traduzione giurata;

nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- a) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo 22.3;
- b) *(eventuale, a discrezione dell'aggiudicatario)* dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'Aggiudicatario nella presente procedura con indicazione di uno sconto da applicare ai prezzi offerti in favore delle Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui all'art. 10, comma 14 dello Schema di Convenzione che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura secondo le modalità e nei termini indicati nello schema di Convenzione;
- c) idoneo/i documento/i comprovante/i la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Consip S.p.A. e di una garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni Contraenti, di cui al successivo paragrafo 22.2 e secondo le modalità e condizioni ivi indicate;
- d) *(eventuale, a discrezione dell'aggiudicatario, per il/i lotto/i 8 (solo per la regione Puglia) e/o 9, e/o 10, e/o 11)* dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'Aggiudicatario nella presente procedura a rendere disponibile, alle Amministrazioni Contraenti, la tipologia di Prodotto Gasolio Autotrazione "Artico" per il Lotto/i 8 (solo per la regione Puglia) e/o 9, e/o 10, e/o 11, per il periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 marzo di ogni anno di vigenza della Convenzione, con la relativa dichiarazione del sovrapprezzo A praticato;
- e) dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'Aggiudicatario nella presente procedura a mettere a disposizione per tutta la durata della Convenzione le informazioni di contatto di cui all'art. 9 dello schema di Convenzione;

- f) *(eventuale, a discrezione dell'aggiudicatario)* dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'Aggiudicatario nella presente procedura a mettere a disposizione HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), di cui alla norma UNI EN 15940 ultima edizione) per le Amministrazioni che dispongono di serbatoi dedicati e comunque tali da permettere al medesimo fornitore/aggiudicatario il rispetto degli obblighi posti a capo degli operatori economici dal DM 107/2023 e ss.mm.ii.

In caso di RTI e di Consorzi:

- il Facsimile Dichiarazione familiari conviventi e il Facsimile dichiarazione DPCM n.187/1991 di cui ai precedenti punti dovranno essere presentati:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;
 - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice dal Consorzio stesso e dalle eventuali Consorziatate esecutrici;
- la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, contenente le altre informazioni precedentemente elencate, dovrà essere presentata:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all'incasso in capo alla mandataria / capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/ consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;
 - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice dal Consorzio;
- la garanzia definitiva e la copertura assicurativa dovranno essere presentate:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari, su mandato irrevocabile, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese;
 - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice dal Consorzio stesso;
- le dichiarazioni concernenti gli sconti aggiuntivi dovranno essere presentati: (i) in caso di RTI, dall'Impresa mandataria; (ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso;
- dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione:
 - in caso di RTI originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti con l'impegno espresso di questi a realizzarli, nonché l'impegno al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate;
 - in caso di Consorzio ordinario, copia dell'atto costitutivo del Consorzio, con indicazione specifica delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori consorziati con l'impegno di questi a realizzarli, nonché l'impegno al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010, anche nei rapporti tra le imprese consorziate.

Si precisa che entro il termine fissato per l'attivazione della Convenzione il fornitore è tenuto a:

- 1) compilare il catalogo elettronico con i prodotti/servizi oggetto di Convenzione;
- 2) inviare il catalogo elettronico compilato a Consip attraverso l'apposita funzione disponibile sul Sistema;
- 3) previa approvazione di Consip del catalogo inviato dall'aggiudicatario, sottoscrivere con firma digitale il documento in formato "pdf" riassuntivo del catalogo e inviarlo a Consip attraverso l'apposita funzione presente sul Sistema;
- 4) nominare il/i Responsabile/i della Convenzione.

22.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula della Convenzione, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare:

1) Una garanzia in favore di Consip

una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 2% dell'importo complessivo offerto in favore di Consip S.p.A., predisposta nel rispetto del facsimile di cui all'**Allegato n. 8 – “Facsimile di garanzie per la stipula della Convenzione (MOD. 1)”**. Si precisa che il valore della garanzia, a fronte delle riduzioni, non potrà essere comunque inferiore al costo massimo previsto per le verifiche ispettive.

La garanzia copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nonché il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.

La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti.

2) Una garanzia in favore delle Amministrazioni contraenti

una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 3% dell'importo complessivo offerto, in favore delle Amministrazioni contraenti, predisposta nel rispetto del facsimile di cui all'**Allegato 8 – Facsimile di garanzie per la stipula della Convenzione (MOD. 2)**.

La garanzia deve essere consegnata a Consip che la deterrà a beneficio delle suddette Amministrazioni.

Se il ribasso offerto dall'aggiudicatario supera il 10%, l'importo della garanzia, come sopra determinato, sarà aumentato di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 10% e fino al 20%; inoltre, se il ribasso supera il 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Si precisa che il ribasso utilizzato ai fini del calcolo della garanzia è quello determinato come segue:

$$R = 1 - I/BA$$

Dove I è l'importo complessivo offerto e BA il valore stimato (cfr. par.3 Tab. 2).

Ai fini del calcolo della garanzia il ribasso R, espresso in formato percentuale, sarà arrotondato alla seconda cifra decimale (ad es. 12,345% si arrotonda a 12,35%). L'importo della garanzia così determinato sarà arrotondato all'unità (1 euro).

Si precisa che per ogni singolo lotto, l'importo complessivo offerto al netto di IVA, accise e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è determinato dal prodotto tra la stima del valore complessivo offerto – definito come di seguito – e il Quantitativo massimo del lotto. La stima del valore complessivo offerto, per ogni singolo lotto, è pari alla somma del rispettivo parametro economico offerto (P) e della relativa media mensile pesata delle quotazioni max pubblicate dalla Staffetta Quotidiana per i carburanti extrarete nel periodo Marzo 2025 – Febbraio 2026 (cfr. par. 3 Tab. 3).

Si riporta di seguito un esempio di calcolo del valore della garanzia:

Importo complessivo offerto = € 1.000.000,00		Valore della garanzia
Ribasso	24%	
Cauzione base	3%	€ 30.000,00
Dal 10% al 20% del ribasso	10%*1*importo complessivo offerto	€ 100.000,00
Dal 20% al 24% del ribasso	4%*2*importo complessivo offerto	€ 80.000,00
IMPORTO FINALE GARANZIA		€ 210.000,00

Tale garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni dei contratti attuativi e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse alla luce di quanto stabilito nella Convenzione e nei suoi allegati, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. A tal fine, la Consip S.p.A., al raggiungimento dell'80% del massimale eroso provvederà, ove necessario, a richiedere l'estensione della garanzia definitiva di cui sopra.

La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati "A" e "B" al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n.193, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva" e della corrispondente Scheda Tecnica. Dovrà tuttavia essere prodotta, entro i termini sopra indicati, anche apposita appendice con la quale il Garante chiarisca che:

nella scheda tecnica 1.2

- per stazione appaltante si intende Consip S.p.A;
- per "beneficiari" si intendono le Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione";
- per "luogo di esecuzione" si intende "l'intero territorio nazionale";

nello schema tipo 1.2

all'art. 1

- per "Stazione appaltante" si intendono tutti i soggetti che aderiscono alla Convenzione e risultano titolari di contratti attuativi (d'ora in poi Amministrazioni);
- per "contratto" si intendono tutti i contratti attuativi, gli ordinativi aggiuntivi (ove previsti), la Convenzione (ivi inclusi tutti gli allegati comprese le condizioni generali);
- per "appalto" si intendono tutti i contratti attuativi, gli ordinativi aggiuntivi (ove previsti), le cui prestazioni sono disciplinate dalla Convenzione e dalle condizioni generali (e tutti i suoi allegati);
- il punto ii) della lett. c) si intende sostituito come segue: "ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalle Amministrazioni per il completamento dei lavori, dei servizi e delle forniture nel caso di risoluzione del contratto attuativo disposta in danno dell'Affidatario";

all'art. 2 si intende sostituito come segue: "L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di stipula della Convenzione;

b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare

esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato dell'ultimo contratto attuativo, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 117, comma 8, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Consip dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Consip al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alle Amministrazioni."

l'art. 3 è derogato in quanto il calcolo del valore della garanzia è stato eseguito sulla base delle regole del disciplinare

inoltre, lo svincolo progressivo sarà eseguito sulla base di quanto stabilito all'art. 13 della Convenzione;

- all'art. 4 la stazione appaltante è l'Amministrazione; inoltre il primo capoverso si intende così sostituito: "Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della/e Amministrazione/i – inviata per conoscenza anche al Contraente e alla Consip S.p.a.- recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 117, comma 7, del Codice";
- all'art. 5 la stazione appaltante è l'Amministrazione;
- all'art. 7 la stazione appaltante è Consip o l'Amministrazione ed in caso di controversia che intercorra con Consip il foro competente è quello di ROMA;

La Consip ha predisposto un modello che integra le precisazioni sopra descritte (Allegato n. 8) da utilizzare ai fini della stipula della Convenzione.

Le due garanzie sopra elencate:

- devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta rispettivamente della Consip e delle Amministrazioni.
- sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice e nello schema di Convenzione (art. 13);
- potranno essere ridotte in ragione delle regole previste dall'art. 106, comma 8, del Codice e di quanto stabilito al precedente paragrafo 10; l'aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.

La mancata costituzione anche solo di una delle suddette garanzie determina la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria e la Consip S.p.A. potrà aggiudicare la Convenzione al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Convenzione.

La Consip si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti.

Tutte le garanzie sopra elencate potranno essere rilasciate con le modalità e dai soggetti di cui al precedente

paragrafo 10.

Le due garanzie sopra elencate possono essere ridotte, in ragione delle regole previste dall'art. 106, comma 8 del Codice, secondo quanto specificato al paragrafo 10. L'aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.

A titolo di ausilio, per il calcolo dell'importo delle garanzie, è stato predisposto l'Allegato n. 3 "Foglio di calcolo Garanzia provvisoria e definitiva".

La mancata costituzione della garanzia in favore di Consip determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria e la Consip S.p.A. potrà aggiudicare la Convenzione al concorrente che segue nella graduatoria.

Qualora l'ammontare di una delle predette garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Convenzione, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

22.3 POLIZZA ASSICURATIVA

L'Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula della Convenzione, a presentare, per ciascun lotto per cui è risultato aggiudicatario, idonea copertura assicurativa, per le garanzie individuate nell'Allegato n. 9 - "Condizioni di Assicurazione", attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura.

In particolare, l'Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, il fornitore dovrà

- produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l'appalto conformi alle "condizioni generali" e alle "garanzie assicurative – limiti di indennizzo" previste nell'Allegato al presente Disciplinare di gara;

ovvero (in via alternativa)

- produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti e alle condizioni dell'Allegato n. 9 - "Condizioni di Assicurazione".

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurativi/i previste/i nel suddetto Allegato. Consip si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza.

Posto che per tutta la durata della Convenzione (comprese le eventuali proroghe) e dei contratti attuativi l'Aggiudicatario ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto indicato nel citato allegato, lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula della Convenzione, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Si rammenta che in ogni caso valgono gli obblighi assunti dalla Compagnia di Assicurazione previsti dall'Allegato, con particolare riguardo all'impegno a dare avviso scritto a Consip S.p.A. di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nell'Allegato, nonché di ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia.

Tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali

maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Si rammenta, inoltre, che la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche gli eventuali subfornitori ed i subappaltatori.

In caso di aggiudicazione di più lotti, l'Aggiudicatario potrà presentare distinte polizze espressamente riferite a ciascun singolo lotto o un'unica polizza, corredata da distinte appendici, ciascuna espressamente riferita ad ogni lotto, e, dotata di un proprio identificativo. Ogni polizza o ogni appendice dovrà espressamente garantire per ciascun lotto i massimali indicati nel più volte citato Allegato.

23. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso la Consip S.p.A., ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Consip S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché a quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza adottato da Consip S.p.A. ai sensi della L. 190/2012.

A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula della Convenzione, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito www.consip.it.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nel Sistema a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante il Sistema, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita attraverso l'accesso all'apposita sezione della gara denominata "Accesso agli atti" ed è comunicata agli interessati attraverso una notifica inviata all'area comunicazioni dedicata all'accesso agli atti.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ad eccezione della documentazione amministrativa degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria che non sia stata verificata dalla stazione appaltante, attraverso l'accesso all'apposita sezione della gara denominata "Accesso agli atti". La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati attraverso una notifica inviata all'area comunicazioni dedicata all'accesso agli atti.

Nei confronti della documentazione amministrativa che non è stata resa reciprocamente disponibile in quanto non verificata dalla stazione appaltante, i primi cinque classificati possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito attraverso l'accesso all'apposita sezione della gara denominata "Accesso agli atti".

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dalla stazione appaltante al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto

legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di ROMA.

26. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- i dati forniti dai concorrenti ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE vengono raccolti e trattati da Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini della gestione della gara e dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica e nel rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al D.lgs. 231/07, per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti da Consip S.p.A. ai fini della stipula della Convenzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa;
- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i acquisiti da Consip S.p.A. saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge;
- tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

I dati raccolti ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, del D.lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.lgs. 101/2018 e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Il trattamento dei dati verrà effettuato da Consip S.p.A. in modo da assicurare la riservatezza

necessaria e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, volte a garantire l'integrità e la segretezza dei dati e a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in osservanza del Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara e l'esecuzione della Convenzione e dal personale che svolge attività inerenti; inoltre, i dati saranno anche nella disponibilità dell'Amministratore di Sistema, opportunamente nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 regolamento UE/2016/679. Inoltre, i dati potranno essere:

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione della Convenzione, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. svolga attività ai sensi dello statuto sociale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- comunicati agli organismi di ispezione accreditati che effettuano attività di monitoraggio degli strumenti d'acquisto per conto di Consip S.p.A.;
- comunicati alla UIF – Banca d'Italia in caso di ottemperanza da parte di Consip S.p.A. dell'obbligo di Segnalazione di Operazioni Sospette, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 231/2007.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012, D.lgs. n. 33/2013), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente", www.acquistinretepa.it e la BDNC; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.mef.gov.it. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti alla partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005), saranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili nei limiti della prescrizione ordinaria. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110bis del D. Lgs. 196/2003.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), con sede in Roma, Via XX Settembre 97, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Consip S.p.A. è stata nominata dal Mef Responsabile del trattamento dei dati personali per le attività svolte nell'ambito del Programma di Razionalizzazione, pertanto, per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti, l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di Consip S.p.A., al seguente indirizzo email: esercizio.diritti.privacy@consip.it o dpo@postacert.consip.it

Clausola finale

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante pro-tempore del Concorrente/aggiudicatario si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. per le finalità sopra descritte.

Consip S.p.A.

Avv. Marco Reggiani

(Amministratore Delegato e Direttore Generale)